

Statuti Associazione Lymphome.ch con sede a 4147 Aesch

NOME, SEDE E SCOPO

§ 1 NOME E SEDE

1. Esiste un'associazione senza scopo di lucro con nome "Lymphome.ch" ai sensi dell'art. 60 ff del Codice civile svizzero.
2. La sede dell'associazione si trova ad Aesch BL
3. L'associazione non è orientata al profitto. È politicamente e confessionalmente neutrale.

§ 2 SCOPO E FINALITÀ

- 1 L'associazione "Lymphome.ch" persegue esclusivamente scopi di beneficenza.
2. Lo scopo dell'associazione è:
 - a) Punto di informazione e contatto per pazienti adulti con malattie del sangue e linfomi, per i loro cari e amici.
 - b) Organizzare consulenza, cura, accompagnamento e supporto emotivo per pazienti con malattie del sangue e linfomi e i loro cari.
 - c) Attività di pubbliche relazioni volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle malattie del sangue e linfomi.
 - d) Organizzazione, monitoraggio e, se necessario, sostegno attivo di gruppi di auto-aiuto.
 - e) Agevolazione dei contatti fra persone con ugualmente coinvolte
 - f) Raccogliere e condividere informazioni sulle malattie del sangue e sui linfomi con persone colpite, i loro parenti e persone interessate.
 - g) Organizzazione di conferenze per i pazienti.
 - h) Rappresentanza degli interessi dei pazienti nell'assistenza sanitaria e sociale.
 - i) Cooperazione e impegno attivo con istituzioni di pari livello o obiettivi simili in patria e all'estero.

k) Manutenzione e finanziamento del sito Internet www.lymphome.ch. Questo sito dovrebbe fornire alle persone colpite e ai loro cari le informazioni più aggiornate in forma comprensibile.

§ 3 Appartenenza

1. Categorie di membri

a) Tutte le persone fisiche che approvano lo scopo dell'associazione e vogliono sostenere le attività dell'associazione.

b) Diventare un benefattore:

Tutte le persone fisiche e giuridiche che approvano lo scopo dell'associazione e desiderano sostenere le attività dell'associazione.

c) Membri liberi

L'Assemblea Generale può nominare come membri liberi le persone fisiche che hanno promosso l'Associazione attraverso le loro attività e il loro impegno.

d) Membri onorari

L'Assemblea Generale può nominare come membri onorari le persone fisiche che hanno reso servizi eccezionali all'Associazione.

2. Ammissione e cessazione dell'appartenenza

a) Il Consiglio d'Amministrazione decide in merito all'ammissione dei membri sulla base di una dichiarazione scritta di adesione. L'ammissione può essere negata senza doverne indicare i motivi.

b) L'affiliazione termina con le dimissioni, l'esclusione o il decesso di un membro.

c) Il ritiro dall'associazione è possibile in qualsiasi momento e deve essere sottoposto al comitato esecutivo. Per l'anno in corso non ci sarà un rimborso della quota associativa pagata.

d) Il comitato esecutivo può espellere un membro senza doverne dare motivazione.

§ 4 FINANZE

1. L'associazione copre il suo fabbisogno di finanziamento da

- a) *Quote associative*
- b) *Donazioni, sovvenzioni*
- c) *Contributi degli sponsor*
- d) *Ricavi di marketing*

2. L'associazione può ottenere un reddito al fine di promuovere lo scopo e quindi svolgere un'attività lucrativa, ad es. pubblicare opuscoli informativi, seguire progetti su Internet, farli eseguire o mediare.
3. La quota associativa è determinata dall'assemblea generale per l'anno successivo e la decisione sull'importo è allegata agli statuti.
4. L'esercizio contabile è l'anno civile.

§ 5 ORGANIZZAZIONE

1. Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea generale
- Consiglio d'Amministrazione
- Autorità di controllo

2. Gli organi dell'associazione sono impegnati a titolo onorifico e hanno sostanzialmente il diritto di rimborso delle spese effettive e degli esborsi di cassa.

§ 6 ASSEMBLEA GENERALE (AG)

1. L'AG è l'organo supremo. Essa è convocata dal Consiglio d'Amministrazione almeno una volta all'anno. L'invito all'AG, assieme all'ordine del giorno, è pubblicato almeno tre settimane prima dell'AG. Le domande dei membri devono essere presentate al Consiglio d'Amministrazione al più tardi due settimane prima dell'AG.

2. Si tiene un'assemblea generale straordinaria:

- Per decisione dell'AG.
- Con delibera del Consiglio d'Amministrazione
- Su richiesta di almeno un quinto dei membri, indicando i punti all'ordine del giorno, al Consiglio d'Amministrazione.

3. Ogni membro dispone di un voto.
4. All'AG possono essere fatti solo gli accordi che sono stati debitamente annunciati.
5. All'AG spettano tutti i poteri non espressamente delegati, in particolare
 - la determinazione e la revisione degli statuti
 - l'elezione del comitato esecutivo, del tesoriere, degli altri membri del comitato esecutivo, nonché dell'autorità di controllo
 - l'approvazione del verbale dell'ultima AG
 - l'approvazione del rapporto annuale, del conto annuale e del rapporto dell'autorità di controllo
 - l'incarico del Consiglio d'Amministrazione per la gestione
 - la determinazione delle quote associative per l'anno successivo
 - l'approvazione del bilancio
6. L'AG ha il quorum indipendentemente dal numero dei membri presenti, a condizione che sia stata convocata in conformità con gli statuti.
7. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti.
8. Viene redatto un verbale dello svolgimento dell'assemblea, che viene approvato dal Presidio e firmato dalla persona che tiene il verbale.

§ 7 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da almeno 3 membri.

La composizione è la seguente:

- Presidente,
- Responsabile finanze
- Altri membri

Inoltre il Consiglio d'Amministrazione si costituisce da solo.

2. L'elezione del presidente e dei membri del Consiglio d'Amministrazione ha luogo per mandato di un anno. La rielezione è consentita senza restrizioni.

3. Il Consiglio d'Amministrazione è responsabile degli affari correnti e rappresenta l'associazione all'esterno. È autorizzato a delegare al comitato di presidenza gli affari urgenti e in corso.

4. Il Presidio cura l'attività correntemente delegata dal Consiglio d'Amministrazione e gestisce le riunioni. Il Presidio risponde al Consiglio d'Amministrazione e alla AG.

5. Il Consiglio d'Amministrazione tiene le sue riunioni secondo le necessità. Delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione si redige un verbale.

6. Il Consiglio d'Amministrazione regola l'autorizzazione a firmare dei suoi membri.

§ 8 L'AUTORITÀ DI CONTROLLO

L'Autorità di controllo è composta da due revisori. Essa verifica il bilancio annuale ed effettua almeno una revisione contabile all'anno. Essa riferisce al Consiglio d'Amministrazione all'attenzione dell'AG. Il mandato è di un anno. I membri sono rieleggibili.

§ 9 RESPONSABILITÀ

Per il carattere vincolante dell'associazione sono responsabili solo i beni dell'associazione.

§ 10 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso con delibera dell'assemblea generale straordinaria convocata a tale scopo e con il consenso di 2/3 (due terzi) dei soci presenti.

2. Il patrimonio residuo dell'associazione deve essere trasferito esclusivamente ad un istituto di beneficenza con finalità analoghe.

3. I soci non hanno diritto a quote del patrimonio dell'associazione.

I presenti statuti modificati sono stati approvati dall'assemblea generale del 18 maggio 2019 ed entrano immediatamente in vigore. Sostituiscono tutti gli statuti precedenti.

Aesch/Basilea, 18 maggio 2019